

**Parco eolico "SCOLPITO"**  
**Comune di Brindisi (BR)**

**ANALISI AREE IDONEE**


Arch. Roberto Trentini

## **INDICE**

1	INTRODUZIONE	3
1.1	Aree idonee all'installazione di Impianti Eolici	3
1.2	Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24	4
2	ANALISI DI IDONEITÀ DEL PROGETTO	6

## 1 INTRODUZIONE

Il progetto del Parco Eolico "Scolpito" si sostanzia di 5 aerogeneratori e relative strade di accesso, di una cabina di smistamento e dei cavidotti interrati di connessione tra l'impianto eolico e la Rete di Trasmissione Nazionale.

Le opere di ampliamento della RTN (Stazione Elettrica e relativi raccordi AT alla rete esistente) sono opere necessarie per lo sviluppo della stessa, che non afferiscono all'impianto eolico e che verranno realizzate ed esercite dal gestore di rete (TERNA).

### 1.1 Aree idonee all'installazione di Impianti Eolici

La normativa di riferimento per tale tipologia di impianti è il D.lgs. **8 Novembre 2021 n. 199** di "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" ("**Direttiva RED II**"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.285 del 30 novembre 2021 – Suppl. Ordinario n. 42 ed in vigore a partire dal 15 dicembre 2021.

Tramite questo decreto viene posto l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, al fine di raggiungere gli obiettivi europei al 2030 e al 2050 in coerenza con le indicazioni del PNIEC e del PNRR.

In particolare, in riferimento all'art. 20 "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", comma 8, si considerano idonee ai fini dell'installazione degli impianti FER:

- a) Aree su cui sono già installati impianti della stessa fonte;
- b) Aree dei siti oggetto di bonifica (ai sensi del Titolo V, Parte quarta D.Lgs. n. 152/06 e smi);
- c) Cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate;
- c-bis) Siti e impianti a disposizione del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;

*c-bis.1) Siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali;*

*c-ter) Per il solo fotovoltaico, [...]*

*c-quater) fatto salvo quanto previsto dalle altre lettere, le aree non sottoposte a vincoli ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n.42 del 2004, né che ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda (Beni Culturali) oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo (Immobili e aree di notevole interesse pubblico). Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.*

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 199/2021, nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee (come quello di che trattasi) l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante e lo stesso discorso, indipendentemente dalla loro ubicazione, con riferimento alle infrastrutture elettriche interrate di connessione dell'impianto eolico alla rete di trasmissione nazionale

## **1.2      *Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24***

Il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 è il regolamento attuativo col quale la Regione Puglia ha recepito il Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante l'individuazione di aree e siti non idonei alla localizzazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio regionale.

L'inidoneità delle singole aree o tipologie di aree, in riferimento all'art. 2 del Regolamento, è definita tenendo conto degli specifici valori dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico, delle tradizioni agroalimentari

locali, della biodiversità e del paesaggio rurale ritenuti meritevoli di tutela ed incompatibili con determinate tipologie di impianti FER.

In particolare, citando gli artt. 2, 3 e 4 di tale Regolamento, l'Allegato 1 indica i principali riferimenti normativi, istitutivi e regolamentari che determinano l'inidoneità di specifiche aree all'installazione di determinate dimensioni e tipologie di impianti da fonti rinnovabili e le ragioni che evidenziano una elevata probabilità di esito negativo delle autorizzazioni.

L'Allegato 2 contiene una classificazione delle diverse tipologie di impianti per fonte energetica rinnovabile, potenza e tipologia di connessione, elaborata sulla base della Tabella 1 delle Linee Guida nazionali, funzionale alla definizione dell'inidoneità delle aree a specifiche tipologie di impianti.

Infine, nelle aree e nei siti elencati nell'Allegato 3 non è consentita la localizzazione delle specifiche tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili indicate per ciascuna area e sito. La realizzazione delle sole opere di connessione relative ad impianti esterni alle aree e siti non idonei è consentita previa acquisizione degli eventuali pareri previsti per legge.


L'impianto eolico in progetto è classificabile con il codice E.4.d in riferimento al R. R. 24/2010, All. 2 perché con potenza superiore a 1000 kW: l'installazione di tale tipologia di impianto FER non è consentita all'interno delle aree non idonee individuate dal Regolamento.

## 2 ANALISI DI IDONEITÀ DEL PROGETTO


Come risulta evidente dagli elaborati di progetto allegati e dai seguenti inquadramenti, l'impianto eolico ricade in aree idonee ai sensi dell'Art. 20, co. 8, let. c-quater del D.Lgs 199/2021, in quanto le aree interessate non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. n.42/04, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto.

Tutti gli elementi progettuali, inoltre, sono previsti all'esterno delle aree non idonee come definite nel Geoportale Regionale.


Il proposto impianto eolico rientra dunque nelle condizioni stabilite dalla vigente normativa nazionale per quanto attiene alla qualificazione di "aree idonee", nonché risulta esterno alle "aree non idonee" ai sensi della normativa regionale vigente.



**Figura 1 PPTR - Beni paesaggistici**



**Figura 2 PPTR – MiC – Beni culturali**



**Figura 3 Aree non idonee all'installazione di FER regionali**




Figura 4 Aree non idonee - legenda